

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – XI SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

il Tribunale di Roma, Sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco CRISAFULLI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° *omissis*/2014 R.G., avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).

PARTI

CLIENTE CORRENTISTA e FIDEIUSSORI PERSONALI

attore:

BANCA

convenuto:

CONCLUSIONI:

come precisate all'udienza 26/1/2017.

La cliente, in qualità di titolare del conto corrente affidato n° *omissis* acceso in data 29/7/2009 presso la BANCA, filiale di *omissis*, nonché di un successivo contratto di mutuo, ed i sigg. *omissis*, in qualità di garanti dell'affidamento concesso, agiscono nei confronti dell'istituto bancario formulando, all'esito di un'esposizione doviziosamente fornita di citazioni giurisprudenziali e di elaborazioni teoriche, ma singolarmente avara di fatti, ed affidandosi ad una perizia econometrica di parte (redatta con criteri dichiaratamente difforni dalle istruzioni della Banca d'Italia e depositata in versione non integrale, priva dei conteggi e degli allegati), le seguenti domande (come testualmente riportate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 23/9/2016):

«IN VIA PRINCIPALE. Previa eventuale estromissione degli attori fideiussori personali alfa per le ragioni già indicate infra:

1) accertare e determinare, alla data della citazione e confermando nel caso l'elaborato peritale, il saldo effettivo del rapporto bancario n. *omissis*, acceso presso la filiale della BANCA di *omissis*, il Tasso effettivo globale applicato dalla Banca nel corso del rapporto, tenuto conto di tutte le spese, commissioni e remunerazioni a qualunque titolo, anche quale effetto della capitalizzazione trimestrale, sostenute dalla correntista, riequilibrando, ai sensi dell'art. 1815 c.c., il saldo di conto nei trimestri affetti da usura e così per tutta la durata e sin dall'apertura del conto, senza interessi, capitalizzazione di interessi passivi, di commissione di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate ed incamerate indebitamente dalla Banca per tali titoli, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione, quale data di decorrenza dell'applicazione degli interessi sulle singole operazioni, riaccreditando in conto le somme indebitamente incassate dalla Banca ovvero condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebite, oltre alla maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria da ciascun addebito sino all'effettivo soddisfo e comunque accertare in ragione dell'elaborato peritale che la parte attrice è creditrice della somma che emergerà delle risultanze istruttorie;

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli n. 6463 del 28 marzo 2018

- 1) Accertare e ritenere, in riferimento al rapporto di conto corrente intrattenuto inter partes presso la filiale di *omissis* della BANCA, l'invalidità dell'obbligazione di corrispondere gli interessi debitori ultra-legali, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c., in quanto mai pattuiti contrattualmente e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole all'attrice in assenza di valida pattuizione sottoscritta dall'attrice medesima; così, anche, ritenere e dichiarare illegittime e, dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al predetto contratto bancario, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, di spese, oneri, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, perché non validamente pattuite e comunque laddove pattuite dichiarare la nullità per violazione degli artt. 1283 c.c., 1346 c.c. e 1284 c.c., nonché l'inefficacia e l'invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti e sfavorevoli alla società correntista.
- 2) Per l'effetto, rideterminare l'effettivo dare/avere del rapporto, nonché il saldo di conto corrente, alla data della domanda, espungendo dal conto ogni addebito in quanto illegittimo, perché mai pattuito, per spese, commissione di massimo scoperto e/o messa a disposizione fondi, capitalizzazione trimestrale; determinare l'ammontare sottratto illegittimamente dalla banca per tali titoli, e condannare la BANCA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore della Società correntista, degli interessi maturati sulle dette somme da ciascuna operazione illegittima fino al soddisfo e/o comunque accertare che parte attrice in ragione dell'elaborato peritale è creditrice a tale titolo della somma che emergerà dalle risultanze istruttorie.
- 3) In ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità e, quindi, non dovute le relative somme applicate dalla Banca, della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c., della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, e/o perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente per cui è causa, in aggiunta agli interessi passivi; della commissione di messa a disposizione fondi e delle spese perché non validamente pattuite;
- 4) Accertato, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, la violazione di norme imperative, dichiarare che la cliente non è debitrice ma creditrice della Banca e l'illegittimità, non sussistendone, comunque, i presupposti, della eventuale segnalazione del nominativo del cliente correntista, e dei suoi fidejussori e dell'asserito credito a sofferenza e/o a altro titolo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o ad altre Centrali Rischi interbancarie private utilizzate dalla Banca convenuta.
- 5) Accertare che la BANCA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, è tenuta alla refusione dei danni, patrimoniali e non, che la Banca, con la propria condotta *contra legem*, ha procurato alla parte attrice, connessi e derivanti dall'illegittima applicazione di interessi anatocistici, interessi ultra-legali, spese, commissioni di massimo scoperto e/o messa a disposizione fondi, non validamente pattuiti e per l'effetto accertare la Banca sia tenuta alla corresponsione della somma pari ad € 51.683,84 in conseguenza dell'usura subita ed € 11.080,34 per interessi passivi versati non dovuti relativi al finanziamento nullo, oltre ad € 100.000 a titolo di risarcimento danni ulteriori patiti e quindi per complessivi € 162.763,68; pertanto condannare la banca alla corresponsione a parte attrice delle suddette somme o a quella diversa somma che risulterà essere dovuta all'attrice dalla Banca, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, ovvero della somma che risulterà giudizialmente dovuta quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di somme indebite.
- 6) Condannare la BANCA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni procurati agli attori e connessi all'eventuale illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o ad altre Centrali Rischi private utilizzate dall'Istituto di Credito.
- 7) Disporre eventualmente la compensazione, totale o parziale, dell'importo che verrà accertato a credito del cliente correntista, con l'eventuale somma dovesse risultare dovuta alla

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli n. 6463 del 28 marzo 2018

Convenuta per il rapporto intercorso e disporre eventualmente la restituzione in favore degli Attori dell'eccezione.

8) Accertare e dichiarare che la BANCA avversa ha agito in dispregio della L. 108/96 nel corso del rapporto di conto corrente n. *omissis* intrattenuto presso la filiale di *omissis* della BANCA, dalla cliente, perpetrando il reato di usura e, in tal caso, trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.

9) Accertata e dichiarata la presenza di usura nel contratto di conto corrente n. *omissis*, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento dell'importo di € 75.000,00 che la Banca ha fatto sottoscrivere alla cliente al solo scopo di ripianare un presunto credito viziato da usura e, per l'effetto, condannare la Banca a restituire, in favore della cliente, le somme sino ad oggi versate.

10) Previa eventuale estromissione dei fideiussori personali alfa, accertata e dichiarata la presenza di usura nel contratto di conto corrente n. *omissis*, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento dell'importo di € 150.000,00 che la Banca ha fatto sottoscrivere alla cliente, con fideiussione personale dei Sig.ri (*omissis* qualora non estromessi), al solo scopo di ripianare un presunto credito viziato da usura e, per l'effetto, condannare la Banca a restituire, in favore della cliente, le somme sino ad oggi versate.

11) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi di non usurarietà del conto corrente de quo, che l'Istituto di Credito ha convenuto alla data della stipula del contratto di finanziamento tassi usurari ad origine, in violazione della L. 108/96 e per l'effetto dichiarare la nullità della clausola contrattuale di pattuizione degli interessi e la gratuità del finanziamento, ex art. 1815 c.c.; quindi condannare la Banca avversa a pagare in favore dell'Attrice di quanto indebitamente incassato, nell'importo che verrà determinato in corso di causa al termine dell'istruttoria, da condursi anche a mezzo di idonea CTU contabile, a cui dovranno essere aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da ciascun versamento fino alla data del soddisfo, nonché i danni procurati e comunque previo accertamento del credito dell'attore, disporre la compensazione, totale o parziale, dell'importo così accertato, con l'eventuale somma che dovesse risultare dovuta alla Convenuta per i rapporti intercorsi.

12) Previa l'eventuale estromissione degli attori garanti personali, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria della Banca per violazione di norme imperative e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle fideiussioni assunte dai garanti e che, quindi, i sigg.ri (alfa qualora non estromessi) *omissis* nulla devono alla Banca a qualsiasi titolo o ragione.

Col favore delle spese e degli emolumenti di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

1. Analizzi il CTU la produzione documentale depositata dalle parti, elencandola dettagliatamente e distinguendola da quella che, eventualmente, doveva essere esibita in sede di operazioni peritali.

2. Accerti il CTU se i conti ed il credito concesso dalla banca siano assistiti da una convenzione stipulata per iscritto.

3. Verifichi il CTU quale saggio di interesse convenzionale, in uno a spese, commissioni e valute, sia stato applicato al conto, eventualmente in conformità o in difformità rispetto al contratto, se esistente.

4. Nel caso in cui si appuri l'assenza di qualsivoglia convenzione scritta (qualificabile come tale), applichi il CTU ai rapporti *de quibus*, per il periodo che precede l'entrata in vigore della legge 154/92 e s.m., gli interessi legali; per la fase successiva, i tassi in essa previsti, sia attivi che passivi.

5. In ogni caso certifichi il CTU le modalità in concreto attuate per la loro determinazione. In particolare;

6. Verifichi il CTU il Tasso Effettivo Globale medio e se il medesimo, rilevato sull'intera durata del rapporto e calcolato sul credito di cui il correntista ha effettivamente beneficiato,

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli n. 6463 del 28 marzo 2018

superi o meno quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla legge 07/03/1996 n. 108; si tenga conto, a tal uopo, delle rilevazioni medie compiute dal Ministero del Tesoro per lo stesso periodo e del fatto che anche l'effetto anatocistico produce usura (Cass. Pen., 33331/2011; Ufficio del Giudice per le indagini preliminari di Salerno 21/05/2013).

7. Verifichi il CTU se sia stata espressamente pattuita la Commissione di Massimo Scoperto. Se essa non è stata stipulata ma, tuttavia, comunque addebitata, provveda il CTU ad escluderla da quanto dovuto alla banca; se invece è stata stabilita, in caso di addebito con capitalizzazione trimestrale degli interessi o con qualunque altra sua forma, provveda il CTU a ricalcolarla senza capitalizzazione alcuna. Il tutto nel rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, per ultimo con sentenza Cass. Pen. Sez. II, 19/02/2010, n. 12028, la quale ha specificamente statuito che, anche nella determinazione della fattispecie di usura, vadano presi in considerazione tutti gli oneri connessi all'uso del credito, tra cui rientra indubbiamente la Commissione di Massimo Scoperto.

8. Nella ipotesi di corretta applicazione delle condizioni stipulate, espunga il CTU dai conti correnti l'ammontare degli interessi anatocistici e li ponga a detrazione di quanto dovuto alla banca utilizzando, per il calcolo, gli stessi tassi applicati al conto ovvero la loro media ponderata.

9. Nell'evenienza in cui la documentazione non sia completa e, come prima operazione, sia allegato un saldo a debito del correntista, si proceda alla sua eliminazione partendo dal saldo pari a zero.

10. Ai fini dell'esatta determinazione del credito usufruito dal correntista, verifichi il CTU se nei conti in esame siano confluiti, senza mandato, interessi e competenze rinvenienti da altri conti. Se del caso, essi devono essere scorporati e ricondotti nei conti originari.

11. Nel caso in cui le somme di cui al punto precedente non trovassero collocazione nei rispettivi conti od operazioni di provenienza o, laddove non se ne individuasse la scaturigine, provveda il CTU ad estrometterle dal calcolo del credito presuntivamente dovuto dalla banca.

12. Voglia il CTU accertare come la Banca Unicredit abbia "trattato" il conto corrente in oggetto imponendo tassi eccedenti le soglie usura per tutta la durata del rapporto nella forma dell'usura oggettiva;

13. Voglia il CTU ricostruire il conto corrente, tenendo in considerazione tutti i costi e le remunerazioni ai fini del calcolo del TEG. Una volta che questo è stato determinato, proceda a raffrontarlo al tasso soglia. Ai fini del relativo calcolo si uniformi non solo alle istruzioni della Banca d'Italia, ma, conformemente alla Cassazione penale (Cass. 46669/2011), anche all'art. 644 c.p. Produca in proposito doppio calcolo.

14. In ragione dei poteri voglia il CTU chiedere alle parti ogni documento necessario (estratti conto mensili o trimestrali, copie di contratti e di contabili, di quietanze) in ossequio al principio di verità, per rendere un elaborato esaustivo e completo.»

Si è costituita la BANCA, quale successore di *omissis*, per atto di fusione notaio *omissis* del 19/10/2010, resistendo, con molteplici eccezioni, a tutte le domande attoree ed opponendosi alle istanze istruttorie.

In via preliminare, la banca convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei fideiussori personali alfa, in quanto estranei sia al rapporto di conto corrente (intestato alla società) sia al rapporto di garanzia (non avendo essi sottoscritto il relativo atto).

In risposta, la difesa attorea ha sostenuto che la banca aveva chiesto ai predetti soggetti di sottoscrivere l'atto di prestazione della garanzia e che, «se poi diversamente da quanto inizialmente richiesto la Banca ha fatto firmare loro altri documenti di cui mai hanno avuto contezza, in luogo della fideiussione, vi è comunque responsabilità anche eventualmente concorrente della Banca che non li ha debitamente informati sui documenti da sottoscrivere». Ha comunque chiesto, «qualora risultasse provato che gli stessi non hanno firmato alcuna fideiussione [...] la loro estromissione dal presente giudizio».

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli n. 6463 del 28 marzo 2018

Per quanto consta al Tribunale, incombe a chi agisce in giudizio l'onere di dedurre (ed eventualmente provare) la propria legittimazione ovvero il proprio interesse ad agire. È dunque del tutto irrilevante che «[risulti] provato che [i sigg. garanti non hanno firmato alcuna fideiussione]», essendo, invece, ampiamente sufficiente che la banca neghi che lo avessero fatto, posto che gli interessati non hanno neppure tentato di provare il contrario. Ciò premesso, e considerato che non è individuabile nell'ordinamento una norma che ascriva alla responsabilità di un contraente la negligenza dell'altro, che firma (o meglio, non firma) un atto giuridico senza sapere di che cosa si tratti, e poiché non si ravvisa nella fattispecie alcuna delle ipotesi alle quali la legge riconduce l'estromissione (artt. 1586 e 1777 cod. civ.; artt. 108, 109 e 111 cod. proc. civ.), va dichiarata l'inammissibilità, per difetto d'interesse, dell'azione in quanto proposta dai garanti.

La convenuta ha pur exceptato il difetto di legittimazione attiva dei sigg. fideiussori personali. L'eccezione è parzialmente fondata. Non è esatto – come invece afferma la banca – che costoro non abbiano proposto domande relative al rapporto di garanzia (vedasi l'ultimo capo delle conclusioni di merito, contraddistinto dal numero 12, ma in realtà tredicesimo). Tuttavia, la loro legittimazione è limitata a tale domanda e non sussiste, invece, né in relazione alla ripetizione d'indebito (non avendo essi neppure affermato di aver corrisposto somme alla banca), né in relazione ai contratti bancari stipulati dalla cliente, ai quali sono estranei.

Ciò premesso, appare opportuno ricordare che la proposizione di un'azione giudiziaria presuppone, da parte dell'attore, l'enunciazione di uno o più fatti specifici (positivi o negativi), dei quali egli affermi, e successivamente dimostri, secondo le regole proprie della distribuzione degli oneri probatori, che si sono (o che non si sono) verificati (eventualmente attribuendone la paternità a certi soggetti) e dai quali egli faccia discendere determinate conseguenze giuridiche a sé favorevoli, chiedendo che il giudice, previa verifica dei presupposti di fatto così enunciati e provati in corso di causa, ed in applicazione delle pertinenti regole di diritto, pronunci con efficacia di giudicato l'avveramento delle suddette conseguenze giuridiche (accertamento, accertamento costitutivo) ed eventualmente impartisca al convenuto l'ordine di eseguire la corrispondente prestazione (condanna).

Quando manchi, o sia del tutto incerta, l'enunciazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, al punto che sia impossibile alla controparte difendersi adeguatamente nel merito ed al giudice percepire il senso dell'azione proposta, si verifica l'ipotesi di nullità dell'atto introduttivo di cui all'art. 164, comma 4, cod. proc. civ., con le conseguenze di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo. Quando, invece, l'incertezza o la genericità dei fatti enunciati non sia tale da comportare nullità dell'atto, la conseguenza sarà l'impossibilità di provare quei fatti – proprio in quanto troppo genericamente descritti – ed il conseguente rigetto nel merito della domanda.

Appartiene a questa seconda eventualità il caso in cui l'attore abbia enunciato in termini astratti ed ipotetici una pluralità di fatti, anche fra loro alternativi, descritti come “eventuali” o “possibili”, in una prospettiva dubitativa ed in maniera generica, senza un preciso aggancio spazio-temporale, affidando al giudice il compito (estraneo alla funzione giurisdizionale civile tratteggiata dal codice di rito) di indagare a tutto campo una fattispecie alla ricerca di “eventuali” e “possibili” elementi capaci di determinare effetti giuridici altrettanto “eventuali” e “possibili”. Così facendo, l'attore inammissibilmente abdica al potere (ed all'onere) di affermare il proprio diritto ed il suo fondamento e di tracciare in tal modo il perimetro della cognizione del giudice: potere (ed onere) che costituisce svolgimento e corollario del principio dispositivo e che trova espressione normativa nel reticolo tracciato dagli articoli 99, 100, 112 e 115 cod. proc. civ. ed ulteriore specificazione negli articoli 163, 164, 167 e 183 dello stesso codice, oltre che nelle disposizioni relative all'istruzione probatoria.

Nel caso di specie, gli attori hanno agito sulla base di un contratto di conto corrente affidato, intrattenuto – secondo le loro parole – «nel periodo ricompreso fra il 2009 ed il 2013», ma in

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli n. 6463 del 28 marzo 2018

realtà ancor oggi (o almeno alla data di costituzione in giudizio della banca convenuta) in essere, e di un contratto di mutuo chirografario; contratti che, peraltro, non hanno prodotto, come sarebbe stato loro onere fare, sebbene fossero nella loro disponibilità (la banca ha prodotto, con la seconda memoria ex art. 183 C.P.C., corrispondenza dalla quale emerge che, contrariamente a quanto affermato in citazione, la documentazione contrattuale era stata consegnata alla cliente in esito alla richiesta ex art. 109 T.U.B.). La lacuna istruttoria è stata colmata dalla banca, che ha depositato in copia tutta la documentazione contrattuale, debitamente sottoscritta dagli attori; i quali, senza mettere in dubbio l'autenticità delle firme, hanno però disconosciuto la conformità delle copie depositate agli originali. Al riguardo, ritiene il Tribunale che tale disconoscimento non infici il valore probatorio, liberamente valutabile, delle copie in questione (che riproducono moduli prestampati, compilati con mezzi meccanografici, privi di cancellazioni o abrasioni, ed in parte corredati dal timbro postale di data certa), poiché gli attori, pur essendo nelle condizioni di farlo (in quanto possedevano la documentazione consegnata loro dalla banca) non hanno affatto indicato in che cosa consisterebbero e da che cosa emergerebbero le difformità, né hanno in alcun modo argomentato il loro disconoscimento, che si riduce così ad una mera formula di stile.

Può quindi affermarsi che i contratti che hanno regolato e regolano i rapporti tra le parti in causa sono quelli depositati dalla convenuta (contratto di conto corrente, contratti di affidamento, contratto di mutuo chirografario), i quali non evidenziano nullità rilevabili d'ufficio che possano inficiarli interamente o limitatamente a singole clausole, e contengono l'espressa pattuizione dei tassi d'interesse ultralegale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, e di ogni onere o spesa addebitabile al correntista in relazione al rapporto di conto corrente ed agli affidamenti concessi (che non risultano contemplare una commissione di massimo scoperto) o al mutuatario, per quanto riguarda il mutuo chirografario.

In relazione al contratto di conto corrente, gli attori hanno genericamente contestato «l'operato della banca», lamentando una presunta «unilaterale ed arbitraria attività contabile operata esclusivamente dall'Istituto di Credito», che non avrebbe permesso loro di parteciparvi, «né tantomeno di svolgere le opportune verifiche circa la conformità della clausole del contratto, sia nella fase di conclusione, sia in quella di esecuzione, alle norme imperative di legge applicabili, ovvero di conoscere il metodo e le formule utilizzate dalla Banca per la determinazione del saldo bancario esposto nell'estratto conto». Senza depositare né i contratti (che pure avevano quanto meno ottenuto a séguito della richiesta, come si è visto) né alcun estratto conto (che pure dovevano possedere, se non si vuol credere che la perizia econometrica del dottor *omissis*, già elaborata con metodologia dichiaratamente difforme dalle istruzioni della Banca d'Italia e pertanto inutilizzabile, fosse anche basata su dati frutto della sua fantasia creativa), gli attori, affastellando astratte ipotesi («qualora risultasse che la Banca [...]») di tassi ultralegali asseritamente non pattuiti (ma risultanti dal contratto di conto corrente), anatocismo non conforme alla normativa vigente (ma pattuito bilateralmente), C.M.S. applicate «scriteriatamente per tutto il rapporto» (che non risultano menzionate nei contratti e della cui applicazione concreta non vi è prova alcuna) e addebiti di «spese, commissioni e remunerazioni», hanno chiesto al Tribunale una generica verifica del saldo di conto corrente alla ricerca di una eventuale, ipotetica ed imprecisata usura, sia oggettiva che soggettiva (senza alcuna indicazione, quanto a quest'ultima, dei presupposti soggettivi che ne condizionano la sussistenza), con conseguente azzeramento di ogni interesse e di tutti gli oneri asseritamente applicati in loro danno; usura che, inoltre, avrebbe, nella loro prospettiva, travolto anche il distinto e diverso contratto di mutuo chirografario, stipulato successivamente, il 21/5/2013, asseritamente al solo scopo di ripianare il passivo del conto corrente, del quale ipotizzano comunque, con altrettanta genericità ed in termini altrettanto perplessi ed astratti, il possibile carattere usurario in sé.

Così stando le cose, opina il Tribunale che parte attrice non abbia convenientemente assolto né ai propri oneri assertori, né tanto meno a quelli probatori. In siffatto contesto la richiesta di

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli n. 6463 del 28 marzo 2018

una C.T.U. è manifestamente esplorativa (come del resto è reso evidente dalla stessa formulazione dei quesiti che parte attrice propone di rivolgere al consulente) perché rivolta a colmare le gravi lacune non soltanto istruttorie, ma persino assertorie ed argomentative dell'atto introduttivo, ed in definitiva ad integrare e precisare addirittura il contenuto della domanda, il *petitum* stesso dell'azione.

Il difetto di prova degli assunti attorei (che non trovano alcuna conferma nella documentazione depositata) e lo stesso carattere astratto ed ipotetico delle allegazioni e domande rende del tutto inaccoglibili le domande relative al rapporto di conto corrente. Tra le quali, peraltro, quella di ripetizione d'indebitato va rigettata anche sotto un diverso profilo, giacché, in presenza di un conto corrente ancora in essere, le scritturazioni non comportano di per sé stesse alcuno spostamento patrimoniale e non costituiscono pagamenti ripetibili, a meno che si tratti, in specifiche ipotesi, di versamenti solutori che, però, devono essere indicati e provati da chi vuol far valere tale loro caratteristica: nella specie, il correntista, che agisce in ripetizione e che tale indicazione e prova non ha fornito (ex pluribus, Tribunale di Roma, 21/7/2017).

Quanto al contratto di mutuo chirografario, è rimasta del tutto apodittica e sfornita di prova l'affermazione secondo la quale la sua stipulazione sarebbe stata imposta dalla banca convenuta ed avrebbe avuto l'unico scopo di ripianare lo scoperto di conto corrente.

La difesa della banca ha invero dedotto – con affermazione non specificamente contestata nei termini – che fu concesso alla cliente un mutuo chirografario per € 150.000,00 della durata di 60 mesi, a tasso variabile, fissato inizialmente al 5,75% ed ancorato alle variazioni del tasso Euribor a 3/6 mesi, con pattuizione del tasso di mora pari a 2 punti oltre il tasso convenzionale e con sospensione delle rate per 12 mesi, su richiesta della mutuataria.

A fronte di un tasso soglia all'epoca del 17,3625% (doc. 12 della convenuta), non è rilevabile, *ictu oculi*, alcuno sfioramento. Né parte attrice ha indicato calcoli che possano giustificare una diversa conclusione: l'unico argomento sul quale essa sembra fare leva (peraltro, anche in questo caso, in termini ambigui e generici) è quello della sommatoria del tasso d'interesse corrispettivo e quello di mora, che deriverebbe dalla sentenza n° 350/13 della Corte di cassazione. Ma è noto che tale interpretazione della pronuncia dei giudici di legittimità è errata, poiché essa non afferma affatto che i due tassi vadano sommati, bensì, semplicemente, che il tasso di mora sia di per sé rilevante ai fini del calcolo dell'usura, nel senso che la metodologia della sua determinazione può – in concreto, in taluni casi – determinare lo sfioramento del tasso soglia. L'erroneità, anche sul piano logico e matematico, di una diversa lettura della sentenza è stata già ripetutamente evidenziata da copiosa giurisprudenza di merito (ex multis, Tribunale Milano 9/11/2017, Tribunale Roma, 11/9/2017).

D'altro canto, parte attrice neppure ha dedotto – tanto meno provato – che vi sia effettivamente stata applicazione concreta dell'interesse moratorio. Poiché l'eventuale carattere usurario del tasso di mora in sé (che nella specie non è né specificamente dedotto, né argomentato con calcoli adeguati, né provato, e che appare anzi manifestamente escluso dalla distanza tra il tasso contrattuale ed il tasso soglia del periodo corrispondente) non travolgerebbe, comunque, la pattuizione degli interessi corrispettivi, attesa la loro alternatività e la completa autonomia dei due oneri, rispondenti a funzioni del tutto diverse (cfr., ex pluribus, la condivisibile pronuncia del Tribunale di Udine del 14/11/2017), il relativo accertamento si rivela del tutto astratto e privo di effettiva rilevanza per gli attori.

Quanto al metodo di calcolo dell'ammortamento, detto "alla francese", è stato ripetutamente evidenziato in giurisprudenza che esso non determina alcun effetto anatocistico – poiché, fatte salve pattuizioni particolari di diverso tenore, che nella specie non vengono né dedotte né documentate, la rata costante è calcolata sul capitale residuo via via decrementato in funzione delle periodiche parziali restituzioni – e non comporta di per sé alcun superamento della soglia di usura (di recente, Tribunale Milano, 30/1/2018; v. anche, ex multis, Tribunale Roma, 11/9/2017, cit., Tribunale Torino, 26-28/9/2017).

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli n. 6463 del 28 marzo 2018

L'infondatezza di tutte le domande relative al contratto di conto corrente ed agli affidamenti che vi accedono, nonché di quelle relative al mutuo, comporta il rigetto della domanda risarcitoria (peraltro destituita di qualsiasi allegazione e prova di un eventuale danno che vada oltre la mera restituzione di importi che fossero risultati indebiti, pure chiesta da parte attrice) e di quella relativa ad una ipotetica e non provata, né positivamente allegata, segnalazione alla centrale rischi (peraltro in ipotesi del tutto legittima ed anzi doverosa, ove mai vi fossero stati inadempimenti alle obbligazioni restitutorie o inadempimenti della società correntista).

Ciò basta ad assorbire la domanda di accertamento della nullità delle garanzie prestate dai sigg. **alfa** Domanda che, peraltro, è comunque infondata anche in ragione del carattere autonomo delle garanzie medesime.

Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/14, sulla base del valore indeterminabile del *petitum*, e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, in € 2.025,00 per la fase di studio, € 1.349,00 per la fase introduttiva, € 2.492,00 per la fase di trattazione, ed € 3.409,00 per la fase di decisione, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Osserva peraltro il Tribunale che gli attori hanno promosso con manifesta imprudenza, se non mala fede, una lite temeraria.

Due di essi sono risultati del tutto estranei a qualsiasi rapporto con la banca convenuta, e di tale loro condizione non potevano certo essere ignari; non ostante ciò, anche dopo che la loro posizione era stata chiarita dalla controparte, hanno insistito nel ventilare imprecisate condotte scorrette dell'istituto di credito ed hanno chiesto – in via però residuale – la loro “estromissione” dal processo, pur in difetto di qualsiasi presupposto legittimante un siffatto provvedimento.

Quanto agli altri: la proposizione di un giudizio basato su allegazioni astratte, ipotetiche, dubitative e generiche, prive di concreti e specifici agganci con una realtà fattuale adeguatamente rappresentata e dimostrata; la reticenza nel fornire al Tribunale la documentazione in loro possesso (contratti ed estratti conto) e il generico e strumentale disconoscimento dei documenti contrattuali che la convenuta – supplendo così in parte, invero con una non imposta disponibilità e correttezza, al siderale vuoto istruttorio del fascicolo attoreo – ha prodotto in giudizio; l'uso di una perizia dichiaratamente difforme dai corretti criteri di calcolo econometrico, peraltro depositata incompleta e priva degli allegati; l'invocazione di argomenti giuridici già ripetutamente disattesi dalla giurisprudenza con motivazioni chiare ed argomentate, ivi compresa l'interpretazione distorta della giurisprudenza di legittimità; tutto ciò appare chiaro sintomo della volontà di generare un contenzioso seriale (ben noto, peraltro, a questo ed a molti altri Tribunali italiani) con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di “disturbo” dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio. Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività intera: ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la modifica dell'art. 96 cod. proc. civ., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria.

Ed invero, è *jus receptum* che la pendenza di una lite sia fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia, frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative, ecc. E questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata “ragionevole”, ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato. Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli n. 6463 del 28 marzo 2018

Non solo. La lite temeraria contribuisce ad ingolfare i ruoli della giustizia e concorre così all'allungamento dei tempi della risposta giudiziaria, con grave danno per quanti, in attesa della pronuncia risolutiva di una reale controversia, sono costretti a subire processi di durata non "ragionevole". Quando, poi, la lite temeraria non sia un'iniziativa isolata, ma si inserisca in un filone di cause seriali, aventi ad oggetto l'attività bancaria, non soltanto l'effetto di rallentamento della macchina giudiziaria è amplificato dalla serialità del contenzioso, ma, inoltre, si producono conseguenze pregiudizievoli per tutta l'attività produttiva e per l'economia del paese, giacché ogni lite di questa natura contribuisce a rendere rischiosa l'attività creditizia e difficoltoso l'accesso al credito, a detrimento della nascita di nuove realtà produttive e dello sviluppo di quelle esistenti.

Ritiene dunque il Tribunale che l'iniziativa temeraria degli attori debba essere sanzionata con il pagamento, a favore della convenuta, di una somma, equitativamente determinata, pari all'ammontare delle spese legali liquidate, arrotondata per difetto ad € 10.000,00.

PQM

IL TRIBUNALE, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- dichiara inammissibili, per difetto d'interesse, le domande in quanto proposte dai garanti;
- rigetta tutte le domande proposte dal cliente correntista e dai fideiussori personali alfa;
- condanna tutti gli attori in solido a pagare alla convenuta BANCA. la somma di € 10.000,00 per lite temeraria;
- pone le spese di lite, liquidate in € 10.666,25, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge, a carico degli attori in solido.

Così deciso in Roma,
addì 24/03/2018.

Il giudice Francesco Crisafulli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*